



Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

VISTA la legge 15 dicembre 1998, n. 441, recante "Norme per la diffusione e la valorizzazione dell'imprenditoria giovanile in agricoltura";

VISTA la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) che prevede, all'art. 1 comma 1068, l'istituzione di un Fondo per lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile in agricoltura con una disponibilità finanziaria di 10 milioni di euro all'anno per il quinquennio 2007/2011;

VISTO il comma 1074 della legge 296/2006 che prevede l'emanazione di un decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, che disciplini le modalità operative di funzionamento del Fondo per lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile in agricoltura, nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato nel settore agricolo;

VISTO il Piano d'azione per l'imprenditoria giovanile in agricoltura su cui è stato acquisito, in data 15 marzo 2007, il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;

VISTA la proposta dell'Osservatorio per l'Imprenditorialità Giovanile in Agricoltura (OIGA), di cui all'art. 8 della legge 441/98, formulata nella riunione del 23.3.2007, di dare attuazione in via prioritaria alle azioni finalizzate a promuovere lo spirito e la cultura d'impresa, a premiare la nuova impresa giovane, ad incentivare la ricerca e lo sviluppo nelle giovani imprese e la diffusione dei servizi di sostituzione per le giovani imprese;

VISTO il Reg. (CE) 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

VISTI gli Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007/2013 (2006/C 319/01);

VISTO il Reg. (CE) n. 1857/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001;

VISTO il decreto legislativo 29/93 e successive modificazioni;

VISTA la legge 17 luglio 2006, n. 233 che ha convertito in legge, con modificazioni, il D.L. 18 maggio 2006, n. 181 recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri";

RITENUTO opportuno dare avvio, nell'anno corrente, alle azioni previste dal Piano d'azione per l'imprenditoria giovanile in agricoltura proposte dall'OIGA con nota prot. 1865/O.I.G. del 23.3.2007;



Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

ACQUISITA l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 27 Giugno 2007;

DECRETA

Articolo 1 (Misure di intervento) – Le risorse del Fondo per lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile in agricoltura di cui all'art. 1, comma 1068 della legge 296/2006 sono destinate, per l'anno 2007, all'attuazione delle seguenti misure di intervento finalizzate allo sviluppo dell'imprenditoria giovanile in agricoltura:

Misura 1 – Promuovere lo spirito e la cultura d'impresa

L'obiettivo di questa misura è quello di promuovere un approccio innovativo alla formazione in agricoltura, rispondendo all'esigenza espressa dalle imprese giovanili di diffondere la cultura imprenditoriale quale motore per lo sviluppo e l'attuazione di progetti economicamente e socialmente sostenibili. Si tratta, in sostanza, di consentire una formazione di alto livello e specialistica ai giovani imprenditori agricoli esistenti e potenziali.

Con tale misura saranno finanziate due azioni specifiche:

- a) la frequenza a master universitari per giovani imprenditori agricoli o per coloro che hanno fatto domanda di primo insediamento;
- b) l'avvio di tre master specifici sulla gestione dell'impresa agricola a favore di giovani imprenditori agricoli esistenti e potenziali.

Misura 2 - Premiare la nuova impresa giovanile

L'obiettivo di questa misura è quello di far emergere le storie di successo e i modelli di impresa replicabili su tutto il territorio nazionale attraverso l'istituzione di un premio alle migliori esperienze di *start up* in agricoltura.

Con tale misura saranno finanziate due azioni specifiche:

- a) un premio in denaro alle dieci migliori esperienze imprenditoriali;
- b) il pagamento di un soggiorno all'estero per l'approfondimento e lo studio in realtà agricole significative a livello internazionale.

Misura 3 – Incentivare la ricerca e lo sviluppo nelle imprese giovanili

L'obiettivo di questa misura è quello di favorire l'innovazione e la ricerca direttamente nelle imprese agricole, anche attraverso una cooperazione più stretta ed efficace tra giovani imprenditori e mondo della ricerca al fine di favorire il trasferimento di conoscenze nelle realtà imprenditoriali.

Con tale misura saranno finanziate due azioni specifiche:

- a) il finanziamento di esperienze di ricerca e innovazione direttamente gestite dall'impresa giovanile;
- b) la copertura di spese sostenute dall'impresa per ospitare ricerche sulle proprie strutture ed alle quali l'impresa ha direttamente partecipato come capitale umano.



Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

Misura 4 – Incentivare la diffusione dei servizi di sostituzione per le imprese giovanili

L'obiettivo di questa misura, anche in sintonia con quanto previsto dall'art. 9 della legge 441/98, è quello di favorire iniziative pilota, anche su segnalazione delle Regioni, in materia di servizi di sostituzione, di assistenza e consulenza in favore di giovani imprenditori agricoli.

Con tale misura sarà finanziata la copertura delle spese dei suddetti servizi forniti ai giovani imprenditori.

Articolo 2 (Ripartizione dei fondi) – I fondi relativi all'esercizio finanziario 2007 del Fondo per lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile in agricoltura, pari a 10 milioni di euro, sono così ripartiti:

- a. Per l'attuazione della **misura 1**: 1,6 milioni di euro.
- b. Per l'attuazione della **misura 2**: 0,4 milioni di euro.
- c. Per l'attuazione della **misura 3**: 4 milioni di euro.
- d. Per l'attuazione della **misura 4**: 4 milioni di euro.

Articolo 3 (Disposizioni attuative) – L'attuazione delle misure di cui al precedente art. 1 è demandata ad appositi provvedimenti dirigenziali da emanarsi, per ogni singola misura, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Articolo 4 (Monitoraggio) – Il monitoraggio sull'attuazione delle misure di intervento di cui al precedente art. 1 è effettuato dall'Osservatorio per l'Imprenditorialità Giovanile in Agricoltura, di cui all'art. 8 della legge 441/98, che dovrà verificare l'efficacia delle stesse anche al fine di proporre modifiche e/o integrazioni.

Articolo 5 (Compensazione tra le misure) – A seguito del monitoraggio effettuato dall'OIGA potrà essere disposta, con decreto ministeriale, una compensazione tra le risorse finanziarie attribuite a ciascuna misura, in funzione del grado di impiego delle stesse, nella percentuale massima del 30%.

Articolo 6 (Esenzione) - Gli aiuti di Stato previsti dal presente provvedimento sono esenti dall'obbligo di notifica alla Commissione europea ai sensi dell'art. 3 del Reg. (CE) 1857/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001, pubblicato sulla G.U.C.E. L 358/03 del 16.12.2006.

Articolo 7 (Pubblicazione) - Sintesi delle informazioni relative a tali regimi di aiuto sarà trasmessa alla Commissione Europea, ai fini della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, almeno dieci giorni lavorativi prima dell'entrata in vigore degli stessi.

Il presente decreto sarà inviato agli organi di Controllo per la registrazione.

Roma, li


IL MINISTRO
